

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N 59

O G G E T T O: Riconoscimento debito fuori bilancio utenze elettriche Cofely Italia S.p.A.

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di Novembre si è riunito presso i locali dell'Ersu di Catania il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio, previa autoconvocazione in prosecuzione alla Seduta Ordinaria del 07/11/2016 inviata con nota prot. n. 15923 del 03/11/2016 ai Sigg. componenti.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Alessandro Cappellani

Sono presenti i Sigg.

Prof. Stefano Catalano	Vice presidente	Prof. I Fascia
Prof. Gaetano Lalomia	componente	Prof. II Fascia
Sig.ra Grazia Carola Di Stefano	“ “	studenti
Sig. Francesco Lisi	“ “	studenti
Sig. Giorgio Gurrera	“ “	studenti

Componenti assenti i Sigg.:

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Sig. Altamore Salvatore e Rag. Jervolino Salvatore, convocati ai sensi dell'art. 15 c. 4 della l.r. 20/2002, risultano assenti.

Partecipa alla riunione, con funzione di Segretario, il Dott. Valerio Caltagirone Direttore.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, alle ore 12:20 dichiara aperta la seduta.

Proposta di Deliberazione della U.O. II Area 2^a n° _____



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonino Castorina _____



Il Dirigente

Sig. Gaetano Lo Bianco _____

ATTO ISTRUTTORIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 860 del 23/02/2015 con il quale è stata nominata la componente studentesca del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

RITENUTO opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente atto;

VISTI gli atti in possesso presso l'ufficio Consegretario ed Economo dell'Ente, relative alle richieste di pagamento fatturate dalle ditte che hanno erogato l'energia elettrica alla Cofely Italia S.p.A. che a sua volta risultava vincitrice della gestione ventennale del servizio Energetico e gestionale delle utenze elettriche dell'Università di Catania;

VISTA la Convenzione fra l'Università di Catania e l'Ersu di Catania per l'utilizzo degli immobili di Via Carrata 28 CT e via Etnea 436/444 CT, stipulato in data 2/07/2009;

CONSIDERATO CHE alla medesima data l'Università di Catania, per tramite della ditta Cofely Italia, continuava ad assolvere al pagamento delle utenze elettriche fino al 31/12/2015;

CONSIDERATO CHE le società eroganti erano: GALA S.p.A., GDF Suez S.p.A., MultiUtility e Energeticsource;

VISTO CHE i POD installati nei plessi gestiti dall'ERSU di Catania, dove avveniva la fornitura, erano ancora intestati alla Cofely Italia S.p.A. e che la stessa, per il periodo in questione, aveva provveduto ad anticipare le spese per conto dell'Università;

CHE le problematiche al suindicato punto (pagamento eseguito dalla Cofely) non erano state risolte a causa dei tempi tecnici e amministrativi tali da non permettere una immediata voltura dei POD all'ERSU di Catania;

VISTA la nota interna n°2848 del 30/08/2016 trasmessa dal Consegretario ed Economo dell'Ente ERSU, con la quale, a seguito di disamina delle richieste di pagamento dell'Ente erogante, si determinava la legittimità delle stesse;

CONSIDERATO CHE trattasi di somme fuori bilancio per spese relative alle forniture

elettriche di immobili dell'Università, per il periodo di gestione dell'ERSU di Catania;

CONSIDERATO CHE l'ERSU di Catania risulta debitrice, nei confronti della Cofely Italia SpA, per un importo complessivo di €167.645,15;

Atteso che bisogna trasmettere gli atti, dopo l'approvazione del C.d.A., al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere.



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Castorina



Il Dirigente
Sig. Gaetano Lo Bianco

Il Presidente visto l'atto istruttorio che precede propone al Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri di legge, di adottare il seguente atto deliberativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

UDITA la relazione del Presidente;

ESAMINATO il documento istruttorio che precede, elaborato dal responsabile del procedimento amministrativo e proposto dal Dirigente U.O.II Ara 2^a;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare il seguente atto deliberativo;

RITENUTO di dovere proporre di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

Al fine di evitare aggravii di spese e possibili contenziosi, essendo somme pertinenti e dovute, di autorizzare l'ufficio Competente dell'Ente a predisporre quanto necessario per il pagamento delle somme fuori bilancio per un importo complessivo di €167.645,15 a favore della Cofely Italia S.p.A. così come da fatture allegate.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Di trasmettere la presente documentazione al Collegio dei Revisori e, dopo l'obbligatorio parere, anche alla Corte dei Conti Sicilia, per le procedure consequenziali.

Il presente atto previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.



Il Segretario
Dott. Valerio Caltagirone



Il Presidente
Prof. Alessandro Cappellani

Allegato alla circolare n. _____ del _____

Scheda della partita debitoria

N° _____ del _____ (compilare a cura delle Ragionerie centrali)

ERSU di Catania

Servizio Residenze U.O.B. II^a Area 2

Il sottoscritto **Gaetano Lo Bianco** nella qualità di responsabile del Servizio e/o U.O.B. II^a Area 2 per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **Cofely S.p.A.** con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Parco dei Principi n°16

Oggetto della spesa: _____ Spesa per fornitura energia elettrica per residenze universitarie

La spesa è stata ordinata con atto _____/_____/_____ n. _____ del _____

Indicare la tipologia di debito fuori bilancio (lett. a), b), c), d), e) di cui all'art. 73): _____e)

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A seguito di comunicazione dell'Università di Catania, pervenuta a Codesto Ente in data 09/10/2013, si informava la volontà di non provvedere ad ulteriori pagamenti per la fornitura di energia elettrica degli immobili siti in via Etnea n°440 (residenza Toscano Scuderi) e di via Carrata n°24/32 (Residenza e sala multimediale), in quanto erano stati dati in consegna all'ERSU, tramite convenzione.

Da verifiche eseguite dall'ufficio che espleta il pagamento delle utenze, le fatture per l'importo sotto indicato, ricadono nel periodo di utilizzo e gestione degli immobili da parte dell'ERSU di Catania, secondo la data di stipula convenzioni fra le parti.

Le fatture in questione, che ammontano a un totale di €167.645,15, pur essendo intestate all'Università di Catania (al momento era impossibile eseguire voltura per problematiche inerenti alla convenzione CONSIP stipulata dall'Università,) sono da attribuirsi all'ERSU di Catania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito _____ fatture _____

Epoca della prestazione _____

Importo netto €167.645,15 compresi d'IVA

Interessi legali/rivalutazione monetaria ___ al momento non presenti _____

Spese di giudizio _____ al momento non presenti _____

Altri oneri _____ al momento non presenti _____

Totale debito _____ €167.645,15 compresi d'IVA _____

Per gli interessi ed oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene debbano essere riconosciuti

Inoltre, sulla base della documentazione disponibile

ATTESTA

- a) Che l'opera è stata realizzata o la fornitura di beni e/o servizi è avvenuta per il seguente fine pubblico (casi di cui alla lett. e) _____ Fornitura di corrente elettrica _____
- b) Che la fornitura e /o l'opera acquisita al patrimonio e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore (casi di cui alla lett. e) _____ Cofely S.p.A.;
- c) La congruità dei prezzi in base ai seguenti criteri (casi di cui alla lett. d, e) _____ // // // // _____
- d) Motivo per l'inclusione del debito ex art. 73 del D. Lgs.vo 118/2011:
Lettera e) della succitata normativa - acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa
- e) Che il debito non è prescritto (casi di cui alla lett. e) dell'ex art. 73 del D. Lgs.vo 118/2011

Sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo

di € €167.645,15 compresi d'IVA che può trovare copertura nello stanziamento/stanziamenti del capitolo/capitoli _____ CAP 212 _____

Allega la seguente documentazione:

Fatture emesse da unico creditore: Cofely S.p.A. con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Parco dei Principi n°16.

Catania lì _____



IL DIRIGENTE DELL' U.O.B. II° Area 2

Sig. Gaetano Lo Bianco



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Si trasmette per il protocollo
Ricevuto
17 FEB 2014

Prot. n. 13620

All. n. 1

N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza
racc. a/r

Catania, 07/02/2014

Alla spett.le ERSU
Ufficio registrazione Atti

Alla c.a Ing. Francesco Sciuto

e, p.c. Al Direttore generale

Oggetto: Registrazione convenzione n. 3 immobili: via Caronda nn. 99-107 (via Etnea nn. 436-444); vico Carrata nn. 28-32; Vico Carrata n. 24 – richiesta.

Con riferimento alla Sua richiesta di pari oggetto, con la presente si trasmette una copia conforme all'originale della convenzione sottoscritta tra le parti in data 27.07.2009 e registrata presso l'ufficio di Catania dell'Agenzia delle Entrate in data 25.09.2009.

Nel precisare che l'area scrivente aveva già trasmesso al presidente dell'ERSU, con nota del 2.10.2009, prot. n. 68050, l'originale di spettanza di codesto ente, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)

PER COPIA CONFORME
Vice Dirigente A.R.I.T.
(Dott.ssa Carmela Fallica)

17 FEB 2014

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze €15,90
 Data: 22/09/2009 12:09:15
 Identificativo: 01061906830117

CONVENZIONE

TRA



L'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, in persona del Direttore amministrativo, dott. Federico Portoghese

E

L'Ente regionale per il Diritto allo Studio universitario (E.R.S.U.) con sede legale in Catania, Via Etnea n. 570, in persona del Presidente prof. Giuseppe Maugeri, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 29.01.2009.

VISTI

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 1885 del 06.05.1996;
- la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
- il D.M. n. 116 del 9 maggio 2001 sulle "Procedure e modalità di presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre, n. 388";

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Catania ha avanzato al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica domanda per l'ottenimento di un cofinanziamento, a valere sui fondi di cui alla predetta L. 14.11.2000 n. 338, per la realizzazione di un progetto per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie in tre immobili, uno ubicato in via Caronda n. 99-107, con ingresso anche in via Etnea n. 436-444, l'altro ubicato in vico Carrata n. 28-32 ed un terzo edificio ubicato anch'esso in vico Carrata al civico 24;
- detti immobili risultano già completati e iscritti nel patrimonio dell'Università degli Studi di Catania;
- la documentazione presentata dall'Università comprende anche la dichiarazione di impegno alla gestione in convenzione con ente regionale del diritto allo studio ex art. 6, comma 5, del citato D.M. n. 116 del 9 maggio 2001;
- in data 15 marzo 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra l'Università degli Studi di Catania ed il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) per la determinazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del cofinanziamento di cui all'art. 8, comma 2, del citato D.M. n. 116 del 9 maggio 2001;
- il dirigente dell'area della manutenzione ordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Catania, con nota del 10 ottobre 2008, prot. n. 82022, ha specificato l'attuale destinazione d'uso dei locali sopra citati;
- il Consiglio di amministrazione dell'ERSU con delibera del 29.01.2009 ha approvato una bozza di convenzione, dando mandato al Presidente di procedere alla stipula;
- l'ufficio speciale dell'Università degli Studi di Catania per la valutazione del rischio sismico del patrimonio edilizio di Ateneo (RISPE), con nota del 28 maggio 2009, prot. 38711, ha reso noto che, tra gli edifici di proprietà dell'Ateneo adibiti a residenza per gli studenti, gli edifici di via Carrata/via Oberdan e l'edificio della via Etnea/via Caronda presentano caratteristiche strutturali



per le quali si ritiene necessario effettuare studi di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/05, art. 2, commi 1, 3 e 4;

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del e del hanno approvato la stipula della presente convenzione per le relative spese del 20.06.2009



convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Catania affida all'ERSU la gestione di tutti i servizi relativi ai tre edifici destinati ad ospitare gli alloggi e le residenze universitarie, con le relative funzioni collettive, ubicati in via Caronda n. 99-107 (con ingresso anche in via Etnea n. 436-444), in vico Carrata n. 28-32 ed in vico Carrata al civico 24, meglio descritti ed identificati negli allegati A) (n. 12 stralci delle planimetrie), B) (documentazione dimostrativa della verifica di conformità agli standard prescritti nell'allegato A dell'art. 1 comma 4 L.338/2000), C) (relazione tecnico illustrativa di sintesi dell'intervento e del progetto proposto) e D) (nota del dirigente dell'Area della manutenzione ordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Catania, del 10 ottobre 2008, prot. n. 82022) alla presente convenzione, che corrispondono ad un totale di n. 43 unità abitative per 65 posti alloggio, ivi compresa la zona a verde prospiciente l'immobile sito in via Oberdan.

In particolare, l'ERSU gestirà, a sua cura e spese, i seguenti servizi: custodia e manutenzione di tutti gli arredi e le attrezzature descritti ed identificati nell'allegato E) alla presente convenzione; tenuta del registro dei fruitori; custodia dei tesserini; controllo degli accessi; esecuzione dei servizi di pulizia; manutenzione ordinaria garantita da almeno un'unità di personale presso i tre immobili; servizio di portineria fornito da almeno due unità di personale presso ciascuno degli edifici sopra indicati; fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e telefono; illuminazione e manutenzione della zona a verde prospiciente l'immobile sito in via Oberdan; affissione di almeno un passo carrabile nella zona parcheggio ubicata presso ciascuno dei tre immobili, al fine di riservare n. 1 posto auto a personale dell'Università e n. 1 posto auto per soggetti diversamente abili e quant'altro necessario per rendere i locali indicati idonei al buon funzionamento delle residenze universitarie.

Sono a carico dell'ERSU tutti gli allacci alle reti di servizio interne o esterne dell'Università e/o di altri Enti, gli adattamenti degli impianti, nonché tutte le attrezzature ulteriori e gli adeguamenti che necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie. Tali adeguamenti dovranno essere sempre concordati con l'Università degli Studi di Catania, la quale dovrà verificare la compatibilità delle proposte di adeguamento in relazione al sistema complessivo degli impianti e dell'organismo architettonico in generale.

Art. 3

I fruitori delle residenze universitarie dovranno essere esclusivamente i seguenti studenti residenti:

- studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito;

- studenti non beneficiari di assegni e borse di studio;
- studenti facenti parte di programmi di mobilità e di scambio.

Tutti i servizi culturali, didattici e ricreativi offerti dall'ERSU all'interno degli edifici di cui all'art. 2, e anche all'interno degli altri edifici gestiti dallo stesso ente, saranno utilizzabili anche dagli studenti non residenti nelle stesse.



Sarà cura ed onere dell'ERSU controllare che l'accesso, sia riservato agli studenti sopra indicati, sollevando in tal modo l'Università da ogni responsabilità.

Art. 4

L'ERSU, all'interno dei tre edifici indicati nell'art. 2, deve destinare n. 18 posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e tale destinazione d'uso deve rimanere invariata per un periodo non inferiore a vent'anni.

L'ERSU si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Regione siciliana sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 1 della L. 14.11.2000 n. 338 e dell'art. 3, comma 6, lett. f) del D.M. 9.05.2001 n. 116.

Inoltre, l'ERSU si impegna a riservare n. 13 unità abitative, equivalenti a n. 13 posti alloggio, a studenti provenienti da Università straniere nell'ambito di programmi di mobilità e di scambio, che corrispondono ai 13 posti alloggio per studenti paganti ubicati nell'immobile sito in via Caronda n. 99-107. Tali posti alloggio verranno gestiti dall'ERSU, mentre l'Università, per il tramite dell'Area delle politiche comunitarie ed internazionali, si riserva il diritto di individuare gli studenti stranieri assegnatari.

L'ERSU si impegna ad applicare a tali studenti il prezzo normalmente applicato agli studenti paganti per tutte le altre residenze gestite dallo stesso ente.

L'ERSU dovrà comunicare mensilmente al Direttore amministrativo dell'Università i nominativi di tutti gli studenti fruitori dei 65 posti alloggio indicati nell'art. 2.

Art. 5

La concessione dei suddetti locali avrà durata di venti anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Alla scadenza del periodo di concessione, l'ERSU dovrà consegnare all'Università tutti i locali, tutte le attrezzature e gli arredi di cui allegato E) e quant'altro installato dall'Università stessa. Tali beni dovranno essere restituiti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione e in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante il periodo di gestione. Tutti gli interventi effettuati, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, e quant'altro installato dall'ERSU, resteranno di proprietà dell'Università, senza che l'ERSU nulla possa pretendere a qualunque titolo.

L'ERSU resta responsabile degli eventuali danni che venissero arrecati ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti, e a quant'altro installato dall'Università, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose, sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Eventuali danni causati alle ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti, e a quant'altro messo a disposizione dall'Università saranno stimati dall'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell'Ateneo e addebitati all'ERSU.

L'ERSU non potrà richiedere alcun risarcimento danni, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura derivanti da fermo o rallentamento dell'attività dovuto ad inagibilità dei locali o mancato svolgimento delle attività svolte abitualmente nei locali.

La concessione può essere revocata dall'Università in qualsiasi tempo per motivi di pubblico interesse, con preavviso di tre mesi. In tal caso, l'Università riconoscerà all'ERSU esclusivamente un indennizzo per le spese sostenute dallo stesso per l'acquisto e installazione delle attrezzature e degli arredi il cui valore sarà determinato da apposita perizia di stima redatta dall'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell'Università.

L'ERSU può recedere dalla convenzione anticipatamente con un preavviso di almeno 12 mesi. In tal caso e nei casi di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 12, tutte attrezzature e gli arredi e quant'altro installato dalla stessa resteranno di proprietà dell'Università senza diritto dell'ERSU ad ottenere alcun indennizzo.



Art. 6

A pena di risoluzione della presente convenzione, l'ERSU:

- a) si obbliga a condurre il servizio direttamente, avendo riguardo alle prescrizioni che l'Università intende impartirgli, impegnandosi a non cedere o sub-concedere, totalmente o parzialmente, a terzi i diritti derivanti dalla presente convenzione a qualunque titolo;
- b) non potrà servirsi dei locali, delle relative attinenze e dipendenze, per adibirli ad uso diverso da quello indicato nella convenzione.

Art. 7

L'ERSU si obbliga ad osservare, nella conduzione e gestione delle residenze universitarie, le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e delle licenze necessarie per l'esercizio dei servizi, che dovranno essere intestate all'ERSU; sono a carico dello stesso gli adempimenti amministrativi e gli oneri relativi ad ogni tassa, imposta e contributo inerente la gestione nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse all'attività stessa e alla responsabilità civile nei confronti di terzi.

L'ERSU presta sin d'ora il più ampio consenso al trasferimento di autorizzazioni e licenze in favore dell'Università o del soggetto che l'Università potrà indicare.

Art. 8

Per quanto concerne il posizionamento dell'arredamento e delle attrezzature, l'ERSU potrà proporre modifiche atte a migliorare la funzionalità dei locali tenendo presente il rigoroso rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza e igiene. Tali modifiche potranno essere introdotte solo se preventivamente approvate dall'Università, anche durante il periodo di concessione. Resta inteso che il costo derivante da tali modifiche è a totale carico dell'ERSU.

Le attrezzature, arredi e quant'altro installato dall'ERSU resteranno di proprietà dell'Università.

Art. 9

Ogni responsabilità civile, per danni, indennizzi, costi, ecc. che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero all'Università o a terzi, persone o cose, si intenderà a carico esclusivo dell'ERSU. Pertanto, l'ERSU sarà tenuto a stipulare, presso primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile verso terzi, secondo il modello allegato alla presente convenzione (all. F), a copertura di tutti i danni a persona o a cose ed, altresì, si assume l'onere relativo al pagamento del premio annuo lordo (comprensivo di ogni onere ed imposta) relativo alla polizza di assicurazione già stipulata dall'Università, a copertura di tutti i rischi di danno per "incendio immobili" e "furto-incendio contenuto", fino al 2012- che è in atto pari a € 1.440,00 e che potrà variare nella misura che sarà comunicata all'ERSU dall'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Ateneo.

Art. 10

I nominativi del personale addetto alla conduzione delle residenze universitarie dovranno essere comunicati dall'ERSU al Direttore amministrativo dell'Università entro quindici giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

L'ERSU deve attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.

L'ERSU è tenuta a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'ERSU anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.



Art. 11

Sarà facoltà dell'Università effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare lo stato degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di cui allegato E) e degli impianti, nonché il rispetto da parte dell'ERSU degli obblighi che su di esso incombono per legge o per convenzione.

L'Amministrazione dell'Università si riserva, in ogni momento, la facoltà di verifica anche di tutta la documentazione relativa alla gestione.

Art. 12

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione o sub-concessione dell'attività a terzi;
- b) mancata osservanza del divieto di sub affidamento;
- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Università;
- e) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dalla presente convenzione;
- f) non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Università in conseguenza dei rilievi effettuati a seguito dei controlli di cui all'art. 11;
- g) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) pubblica necessità determinabile a insindacabile giudizio dell'Università;
- i) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- j) mancato stipula, da parte dell'ERSU della polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile verso terzi, presso primaria Compagnia di Assicurazione, e mancata osservanza dell'onere relativo al pagamento del premio annuo lordo relativo alla polizza di assicurazione già stipulata dall'Università a copertura di tutti i rischi di danno per "incendio immobili" e "furto-incendio contenuto", nella misura indicata nell'art. 9.

Art. 13

La presente convenzione produrrà efficacia immediata in relazione all'edificio ubicato in vico Carrata n. 28-32; con riferimento agli altri due edifici, ubicati rispettivamente in via Caronda n. 99-107 (con ingresso anche in via Ftnea n. 436-444) e in vico Carrata n. 24, invece, l'efficacia della convenzione resta subordinata all'esito positivo dello studio sulla vulnerabilità sismica effettuato dall'ufficio speciale dell'Università degli Studi di Catania per la valutazione del rischio sismico del patrimonio edilizio di Ateneo (RISPE).

Art. 14

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della gestione è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Catania, 27 LUG 2009

ENTE REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO

Il Presidente
Prof. Giuseppe Maugeri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA

Il Direttore amministrativo
Dott. Federico Portoghese



11384 3 25 SET, 200
172,00 (CENTOSETTANTA DUE / 00)
[Signature]



[Faint handwritten text]

Al Direttore Dell'ERSU
e. p.c. Responsabile Ragioneria



UFFICIO
CONSEGNATARIO E
PATRIMONIO

Prot.2848 del 30/08/2016

Oggetto: Autorizzazione per spese fuori bilancio relative alle utenze elettrica

Si informa la S.V. che, a seguito di una comunicazione pervenuta a codesto Ente in data 09/10/2013, l'Università degli Studi di Catania dichiarava la sua volontà di non provvedere ad ulteriore pagamento della fornitura elettrica degli immobili siti in Via Etna n.440 (Residenza Universitaria Toscano Scuderi) e di Via Carrata n.24/32 (Residenza e Sala Multimediale), in quanto erano stati dati in consegna.

Da verifiche eseguite, le fatturazioni per l'importo sotto indicato ricadono nel periodo di utilizzo e gestione dell'ERSU di Catania, secondo le date indicate nelle convenzioni fra l'ERSU di Catania e l'Università di Catania.

Per quanto sopra accertato da parte degli uffici competenti che le somme di € 167.645,15 sono pertinenti e quindi dovute, al fine di evitare l'aggravio di spese e possibili contenziosi ed essendo configurabili come debiti fuori bilancio, si chiede con la presente di volere provvedere al prossimo C.d.A. l'inserimento del relativo punto.

Tanto si doveva

Catania li 30/08/2016



Consegnatario ed Economo
Geom. Antonino Castorina

REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
SERVIZIO CONSEGNATARIO E PATRIMONIO
Geom. Castorina Antonino